



**Città Metropolitana di Firenze**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 837-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/01/2021

## INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 Disposizioni generali.....	3
Articolo 3 Presupposto del canone.....	3
Articolo 4 Soggetto passivo.....	3
Articolo 5 Funzionario responsabile.....	4
Articolo 6 Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 7 Rilascio della concessione.....	4
Articolo 8 Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
Articolo 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 10 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere.....	5
Articolo 11 Determinazione del canone.....	5
Articolo 12 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	6
Articolo 13 Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 14 Sanzioni e indennità.....	7
Articolo 15 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	8
Articolo 16 Sospensione dell'attività di vendita.....	8
Articolo 17 Autotutela.....	8
Articolo 18 Riscossione coattiva.....	9
Articolo 19 Disposizioni finali e disciplina transitoria.....	9
ALLEGATO "A" Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	10
ALLEGATO "B" Classificazione dei coefficienti per la determinazione del canone.....	11

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Montespertoli.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 07/11/2016 e ss.mm.ii.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definiti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti della legge 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.

## **Articolo 6**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e dal quadro normativo vigente in materia.
3. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Rilascio della concessione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali si rinvia al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 8**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade e gli spazi pubblici in ordine di importanza;
  - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 9**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, pari ad € 40,00 per il Comune di Montespertoli, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, pari ad € 0,70 per il Comune di Montespertoli, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, che danno luogo alla relativa determinazione del canone, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato "B" del presente regolamento.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con

riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30.4 - 30.7 - 31.10.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 - 31.8 - 30.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, sia in caso di vendita o di affitto del posteggio, il mantenimento della concessione stessa è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo e secondo periodo, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione, ai sensi del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

### **Articolo 13**

#### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 14**

#### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta (50) per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **Articolo 15**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta (60) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 16**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione, ai sensi del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.



## **Articolo 17**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## **Articolo 18**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 19**

### **Disposizioni finali e disciplina transitoria**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Nelle more dell'applicazione del presente regolamento e delle relative tariffe, le condizioni della convenzione stipulata per la gestione della tipologia mercatale "Mercagas" relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della L.160/2019 restano valide fino alla scadenza naturale.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.


## ALLEGATO “A” Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

**Categoria n. 1 – Fuori Centro Capoluogo**

**Categoria n. 2 – Centro Capoluogo** individuato nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza N. Machiavelli
- Piazza Don Minzoni
- Piazza del Popolo
- Piazzale M. Lotti
- Via D. Alighieri
- Via C. Battisti
- Via delle Conce
- Via delle Fontanelle
- Via G. Garibaldi
- Via A. Gramsci
- Via G. Marconi
- Via G. Martini
- Via Roma
- Via Sonnino
- Via Taddeini (esclusivamente dalla rotonda con Viale Risorgimento e Piazza del Popolo)
- Via Trieste (esclusivamente dalla Casa di Riposo a Piazza N. Machiavelli)
- Via A. Volta
- Viale Matteotti
- Largo G. Mazzoni



**ALLEGATO “B”**  
**Classificazione dei coefficienti per la determinazione del canone**

<b>TARIFFA ORDINARIA</b>		
CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria FUORI CENTRO CAPOLUOGO		
2° categoria CENTRO CAPOLUOGO		

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	COEFF	COEFF
	ANNO	GIORNO
Tariffa area mercatale		
Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera) – banchi beni durevoli		
Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera) – banchi alimentari		
Mercato settimanale 7h – banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		
Mercato settimanale 7h – banchi alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		
Posteggi fuori mercato 7h – banchi beni durevoli		
Posteggi fuori mercato 7h – banchi alimentari		
Posteggi fuori mercato intera giornata – banchi beni durevoli		
Posteggi fuori mercato intera giornata – banchi alimentari		
Ambulanti Mostra del Chianti festivo intera giornata – banchi beni durevoli		
Ambulanti Mostra del Chianti festivo intera giornata – banchi alimentari		
Ambulanti Mostra del Chianti feriali 7h 17,00/24,00) – banchi beni durevoli		
Ambulanti Mostra del Chianti feriali 7h 17,00/24,00) – banchi alimentari		
Ambulanti a sorteggio mercato settimanale 7h		
Ambulanti feste varie intera giornata – banchi beni durevoli		
Ambulanti feste varie intera giornata – banchi alimentari		
Mercato Mercagas 6h (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		
Mercati settimanali fuori capoluogo 6h (13,00/19,00) – banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		
Mercati settimanali fuori capoluogo 6h (13,00/19,00) – banchi alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)		